REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

-RINVIO PREGIUDIZIALE - REGISTRO DELLE IMPRESE

Ud. 26/05/2026 P.U.
Cron.
R.G. n. 10524/2025

SENTENZA

e

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 20 maggio 2025, ha proposto rinvio pregiudiziale a questa Corte ai sensi dell'art.363 bis c.p.c. sul seguente quesito: «*se le domande giudiziali, in particolare quelle aventi ad oggetto le quote di società, siano iscrivibili nel registro delle imprese*»

Il procedimento che ha dato origine al rinvio pregiudiziale è di volontaria giurisdizione: - [redacted], dopo avere intrapreso un giudizio contenzioso volto ad ottenere la rescissione per lesione e, comunque, la riduzione delle disposizioni testamentarie del padre, nel cui asse patrimoniale vi sono le partecipazioni al capitale sociale delle società [redacted] e [redacted], di cui, proprio attraverso l'esperimento di detta azione, egli intende divenire proprietario secondo le proporzioni indicate all'art. 542 c.c. ed avendo egli interesse ad impedire, in funzione della decisione, l'ulteriore circolazione delle quote e di avvalersi dell'effetto retroattivo di cui all'art. 2652, n. 7, c.c. e all'art. 2690, n. 4, c.c. quanto alla domanda di rescissione per lesione e de futuro di cui all'art. 2652, n. 8, c.c. e all'art. 2690, n. 5, c.c., ha chiesto al Conservatore del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia-Rovigo di iscrivere le relative domande giudiziali, al fine di impedire l'ulteriore circolazione delle partecipazioni sociali; - a fronte del rifiuto del Conservatore, [redacted] ha chiesto al Giudice del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2189 c.c., di ordinare l'iscrizione nel registro delle domande proposte nel giudizio contenzioso sopra menzionato; - nel procedimento instaurato si è costituito il Conservatore del registro, chiedendo il rigetto del ricorso; - il Tribunale, all'udienza del 5 febbraio 2025, ha invitato le parti a contraddire in merito alla opportunità di sottoporre la questione alla Corte di cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e successivamente ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

Con decreto dell'11 luglio 2025, la Prima Presidente della Corte di cassazione, valutata la ricorrenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 363-bis c.p.c., ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e, in ragione del rilievo sistematico che la questione investe – in particolare sul valore e sull'estensione da assegnare ai principi regolatori del registro delle imprese, che attraggono ulteriori principi in tema di formalità pubblicitarie su beni immobili e mobili -, ha assegnato il rinvio pregiudiziale in esame alle Sezioni Unite civili.

È stata quindi fissata l'udienza pubblica del 26 maggio 2026.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo che le Sezioni Unite della Corte affermino il seguente principio di diritto: "*il sistema pubblicitario garantito dal registro delle imprese, ispirato ai principi di tipicità e tassatività degli atti iscrivibili, non ammette la possibilità di iscrivere con effetti prenotativi le domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento delle quote societarie, nemmeno potendosi pervenire alla soluzione affermativa attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 2470 c.c. o una non consentita applicazione analogica delle norme in materia trascrizione*".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.In punto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, malgrado la sua proposizione nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, questa Corte (Cass. Sez.1 n. 11688/2024 e Cass. Sez.U. n. 11399/2024) ha già chiarito che il requisito della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell'ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare.

Inoltre, nello specifico, la questione interpretativa sollevata risulta «*di mero diritto*» e rilevante perché sicuramente necessaria alla definizione del procedimento, costituendo l'oggetto stesso della decisione che il rimettente è

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

tenuto ad assumere, «*nuova*», in quanto non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 12449 del 2024), essendo stata, oltretutto, la questione sollevata nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione il cui provvedimento conclusivo, di regola, non è impugnabile in cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e «*seriale*», come evidenziato dal consistente numero di pronunce di merito richiamate dallo stesso giudice a quo.

Vi è poi una indubbia «*grave difficoltà interpretativa*», testimoniata dalle posizioni diversificate che si sono espresse, non solo in giurisprudenza, ma anche in dottrina, sulla corretta estensione dei principi – quello di tassatività delle iscrizioni e quello di completezza delle medesime – che governano la funzione e la stessa struttura del registro delle imprese.

2. In ordine ai diversi orientamenti che, nella giurisprudenza di merito, con condivisione di parte della dottrina, si sono espressi sulla questione interpretativa in oggetto, concernente la possibilità di iscrivere le domande giudiziarie aventi ad oggetto il trasferimento (o, comunque, in senso ampio, vicende circolatorie) delle partecipazioni sociali in società a responsabilità limitata, si possono enucleare:

a) un primo orientamento contrario alla iscrivibilità, nel registro delle imprese, delle domande giudiziali afferenti alla circolazione delle partecipazioni sociali, in forza del principio di «*tipicità*» delle iscrizioni, ricavabile dall'art.2188 c.c., che governa la stessa funzione e la stessa struttura del registro delle imprese e dell'impossibilità per l'interprete di fare ricorso all'interpretazione analogica o estensiva (Trib. Avellino, 19 ottobre 2000; Trib. Milano, 13 luglio 2002; Trib. Roma, 19 novembre 2003; Trib. Trento, 1° febbraio 2010; Trib. Varese, 17 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 27 gennaio 2012; Trib. Avellino, 16 settembre 2012; Trib. Lodi, 30 ottobre 2012; Trib. Teramo, 30 giugno 2014; Trib. Venezia, 10 marzo 2017; Trib. Roma, 6 luglio 2017; Trib. Avellino, 8 gennaio 2018; Trib. Vicenza, 30 ottobre 2019; Trib. Venezia, 23 settembre 2022; Trib. Venezia, 3 luglio 2023; Trib. Bologna, 21 settembre 2023 (da *Relazione n. 23/2026 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte Suprema di Cassazione,* note 3, pag.3, e 49, pag. 19).

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

b) Un diverso orientamento che ritiene, invece, necessario contemperare il principio di tipicità delle iscrizioni con quello di completezza, per cui sono iscrivibili non solo gli atti o i fatti espressamente previsti, ma anche quelli per cui l'obbligo di iscrizione sia ricavabile in via interpretativa dal sistema legislativo e che quindi ritiene che possano essere iscritti nel registro delle imprese non solo gli atti espressamente previsti dalla legge, ma anche quelli prodromici e, quindi, le domande giudiziali (che in tale categoria rientrerebbero), poiché il loro accoglimento determina il trasferimento della quota e in questo senso l'espressione "*atto di trasferimento*" – art. 2740, comma 2, c.c. – includerebbe anche gli atti prodromici al trasferimento (Trib. Milano, 28 marzo 2000; Trib. Milano, 8 marzo 2000; Trib. Milano, 4 aprile 2001; Trib. Roma, 2 maggio 2001; Trib. Milano, 18 dicembre 2001; Trib. Perugia, 25 febbraio 2002; Trib. Rovigo, 11 febbraio 2004; Trib. Ferrara, 9 maggio 2005; Firenze, 13 luglio 2005; Trib. Modena, 28 febbraio 2006; Trib. Oristano, 10 maggio 2007; Trib. Alessandria, 27.1.2010; Trib. Milano, 22 dicembre 2010; Trib. Varese, 29 luglio 2011; Trib. Verona, 1° aprile 2012; Trib. Pavia, 16 luglio 2012; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013; Trib. Milano, 17 aprile 2014, poi confermato da Trib. Milano, 4 luglio 2014; Trib. Napoli, 23 aprile 2015; Trib. Foggia, 7 ottobre 2018; Trib. Milano, 10.12.2018, da *Relazione n. 23/2026 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte Suprema di Cassazione,* nota n. 5 pag. 5).

c) In ordine poi agli effetti di tale impostazione estensiva, solo secondo alcune pronunce (da *Relazione n. 23/2026 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte Suprema di Cassazione,* nota 6 a pag.6, Trib. Milano, 4 luglio 2014, Giur.it., 2014, 11, 2489, nonché in Giur.comm.2016,4,II,889, in Soc., 2015, 5, 571, in Riv.dir.soc.2014, II, 399) l'iscrizione nel registro delle imprese assumerebbe una funzione «*prenotativa*», assimilabile a quella che governa i principi del sistema di trascrizione nei pubblici registri degli atti relativi a beni immobili, con l'unica differenza che, per questi ultimi, l'effetto prenotativo dell'annotazione pubblicitaria è automatico e consegue senz'altro al fatto stesso della trascrizione, mentre per gli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese produce

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

effetto prenotativo solo se congiunta all'elemento della buona fede nell'acquisto.

3. Funzione del Registro delle Imprese, previsto dal Libro V, Titolo II, Capo III, Sez. I e Sez. II del c.c. ed istituito, in attuazione di dette disposizioni, dalla l. n. 580 del 1993 e disciplinato dal d.P.R. n. 581 del 1995 (come modificato dal d.P.R. n. 559 del 1996), è quella di attuare un sistema di pubblicità legale.

Si tratta di un registro pubblico informatico, istituito presso le Camere di commercio, che contiene i dati anagrafici, giuridici ed economici di tutte le imprese italiane e straniere con sede o unità locali in Italia e precisamente tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, eccetera) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, eccetera).

Il registro delle imprese - retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario generale ovvero di un dirigente della Camera di commercio che ne assicura la corretta tenuta - è sottoposto alla vigilanza di un Giudice (c.d. Giudice del registro delle imprese), delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.

La pubblicità legale si attua attraverso iscrizione o semplice deposito di determinati atti.

Gli effetti delle iscrizioni nel registro delle imprese sono tradizionalmente distinti in dichiarativi, costitutivi, di pubblicità notizia, sanante.

L'art. 2193 c.c. (e l'art. 2448 c.c. per le società per azioni), norma generale regolatrice degli effetti della pubblicità nel registro delle imprese, si esprime in termini di opponibilità ai terzi di ciò che è iscritto (comma 2) e di inopponibilità, salvo che tramite prova della loro effettiva conoscenza, di ciò che non è iscritto (comma 1).

L'efficacia della pubblicità è quindi, di regola, quella dichiarativa: quanto forma oggetto di iscrizione e di pubblicità si presume conosciuto ed è opponibile ai terzi i quali non possono opporre l'ignoranza del fatto iscritto.

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

L'effetto dichiarativo della pubblicità presso il registro delle imprese si verifica solo per i fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, essendo strettamente connesso al principio di tipicità/tassatività dei fatti iscrivibili.

Invero, il sistema di tipicità della pubblicità legale si regge sulla *ratio* di non onerare i terzi della consultazione del registro delle imprese se non per le specifiche situazioni previste dalla legge; di conseguenza, all'iscrizione di un fatto di cui la legge non prescrive l'iscrizione (fatto "*non tipico*") non si può attribuire efficacia dichiarativa.

In alcuni casi, invece, l'iscrizione al registro delle imprese configura un effetto costitutivo, che integra la fattispecie (ad es. la costituzione della società di capitali ex art. 2331 c.c. o della società cooperativa e l'iscrizione della cancellazione della società di capitali con effetto estintivo dell'ente).

In altri ancora, l'iscrizione nel registro imprese ha efficacia di mera "*pubblicità notizia*", quando vale solo a rendere conoscibile il fatto iscritto ma non opponibile ai terzi (le iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese relativo ai piccoli imprenditori, agli imprenditori non commerciali, alle società semplici).

In ultimo, dalla iscrizione può derivare in alcuni casi un'efficacia sanante di vizi invalidanti (ad es. la fattispecie prevista dall'art. 2332 c.c. per le nullità dell'atto costitutivo diverse da quelle elencate al comma 1).

4. Il sistema del registro delle imprese si regge pertanto, anzitutto, sul principio di tipicità legale.

Il primo comma dell'art. 2188 c.c. esordisce affermando che «*è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge*», così cristallizzando, a livello normativo, il principio di tipicità delle iscrizioni nel registro stesso.

E l'art. 2193 c.c., nel regolare le conseguenze dell'iscrizione, limita l'efficacia tipica di essa ai soli atti «*dei quali la legge prescrive l'iscrizione*», «*fatte salve le diverse disposizioni di legge*».

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

L'accesso al registro, secondo un'autorevole dottrina, è «*limitato ad un numerus clausus di fattispecie, il cui novero è oggetto di selezione ad opera della stessa legge*».

E la *ratio* consiste, come già detto, nella necessità di non far gravare sui terzi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'onere di consultazione del registro e le conseguenze del mancato assolvimento di detto onere, in termini di presunzione di conoscenza. La stessa funzione pubblicitaria non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto l'affidamento dei terzi sarebbe compromesso dalla possibilità che siano pubblicizzati, con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità.

In sede di attuazione, con il d.P.R. n. 581/1995, Regolamento di attuazione, si è fatto sempre richiamo al principio di tipicità: all'art. 11, sesto comma, lett. c) nel contesto dei controlli che l'ufficio del registro delle imprese deve effettuare nell'ambito del procedimento di iscrizione su domanda e secondo il quale «*prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta (…) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge*»; all'art. 14, sesto comma, lett. c) che reca una previsione di identico tenore con riguardo al procedimento di deposito; all'art. 7, commi 2, del d.P.R. n. 581 del 1995 il quale precisa che «*nel registro delle imprese sono iscritti: a) i soggetti previsti dalla legge (…); b) gli atti previsti dalla legge*».

In dottrina, si è affermato che una pubblicazione che dovesse avvenire al di fuori dei casi di legge andrebbe qualificata come pubblicità «*superflua*», nel senso che, a prescindere dalla possibilità di una sua espunzione per il tramite della cancellazione d'ufficio, la stessa non sarebbe comunque in grado di produrre gli effetti che il sistema ricollega ad una pubblicità effettuata in presenza delle condizioni legali.

Si è poi ritenuto «*complementare*» al principio di tipicità il principio di completezza delle informazioni.

Esso si rinviene nel sesto comma dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993, secondo il quale «*la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione […] del*

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

registro delle imprese […] sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità».

È in forza del principio di completezza che ci si è spinti a predicare l'iscrivibilità di qualunque atto o fatto rispetto al quale sussista un non meglio identificato «*interesse all'informazione dei terzi o del mercato*». E si è fatto ricorso, tanvolta, allo strumento dell'annotazione.

Si è obiettato, tuttavia, che la formulazione del sesto comma dell'art. 8, l. n. 580 del 1993 ben potrebbe essere intesa nel più limitato senso della necessità di assicurare la completezza di pubblicazione «*di tutti i dati previsti dalla legge*» e che, secondo l'ordinamento vigente, il sistema di informazione proprio del registro delle imprese è completo - non perché essenzialmente tale - ma nella misura in cui tutti e solo gli atti per cui la legge prevede l'iscrizione risultino effettivamente iscritti.

Quindi solo il principio di tipicità legale può fornire il criterio selettivo certo delle fattispecie che possono formare oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese, mentre il principio di completezza da solo non è in grado di fornire un appoggio sistematico sicuro in favore dell'estensione del novero delle fattispecie oggetto di possibile iscrizione o deposito a qualunque atto o fatto per il quale sia invocabile un interesse pur astrattamente meritevole di tutela alla comunicazione al pubblico della relativa informazione.

E per tale via (complementarità dei due principi) si possono reputare comprese nel novero delle fattispecie pubblicabili, accanto a quelle oggetto di previsione espressa, anche quelle ricavabili, per via di interpretazione, dalle singole norme che contemplano detta pubblicazione, quali gli atti e i fatti «*modificativi*» o «*estintivi*» di informazioni che formano oggetto di pubblicità per espressa previsione di legge; ovverosia tutti quegli atti, ma anche tutti quei fatti, che abbiano, direttamente o indirettamente, la capacità di incidere sulla esistenza, l'efficacia (e/o la produzione di determinati effetti giuridici) e/o la conformazione di una fattispecie che formi oggetto di pubblicità per rientrare nel novero di quelle legalmente «*tipiche*».

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

Può farsi, al riguardo, l'esempio dello scioglimento parziale del rapporto sociale in una società di persone (recesso, esclusione, morte del socio). Tra gli eventi modificativi o estintivi suscettibili di essere ricompresi, attraverso un'interpretazione solo estensiva, tra gli atti oggetto di iscrizione nel registro delle imprese vi sono poi le sentenze con le quali, in accoglimento della domanda, dovesse determinarsi un mutamento della titolarità delle quote quale risultante dal registro delle imprese.

Tuttavia, poiché il livello di «*completezza*» del registro delle imprese, quanto alle fattispecie soggette a pubblicità legale, è stabilito solo dal legislatore, l'interprete non può «*integrare*» le previsioni di legge, essendo ciò incompatibile con un sistema che si regge, come sopra chiarito, sul principio di tipicità legale.

Va ricordato che «*l'attività di interpretazione, per quanto la si voglia dilatare in funzione "evolutiva" (e in molti casi è opportuno dilatarla in tale chiave onde superare altrimenti inaccettabili lacune dell'ordinamento), non può mai spingersi fino a superare il limite di tolleranza e di elasticità di un enunciato, ossia - come efficacemente è stato detto - del significante testuale della disposizione che il legislatore ha posto, giacché da quel significante, previamente individuato, non può che muovere la dinamica di inveramento della norma nella concretezza del suo operare*» (Cass Sez.U. n. 7337/2024).

Orbene, a differenza degli eventi «*modificativi*» o «*estintivi*», che si pongono «*a valle*» della fattispecie oggetto di espressa previsione normativa, più complesso è il caso degli atti «*prodromici*», che si pongono «*a monte*», in rapporto alla possibilità di ritenerli pubblicabili attraverso la iscrizione nel registro delle imprese, pur in difetto di previsione legale.

Secondo una giurisprudenza di merito, le domande giudiziarie volte ad ottenere una sentenza che incide sulla circolazione della quota (ad es., perché dichiara risolto il contratto di compravendita delle quote) dovrebbero essere iscritte nel registro delle imprese, in quanto «*atti prodromici*» al trasferimento mediante decisione giudiziaria, proponendo un'interpretazione estensiva dell'art.2470 c.c. e del concetto di «*atto di trasferimento*».

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

In senso contrario, si è però osservato che le domande giudiziarie hanno carattere unilaterale e ipotetico, atteso che sulla loro fondatezza si deve pronunciare un giudice.

Inoltre, va rammentato che le disposizioni in materia di trascrizione delle domande giudiziali hanno carattere eccezionale e l'elencazione di domande contenute negli artt. 2652-2653 deve intendersi come tassativa, tanto che la trascrizione delle domande giudiziali è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. 21 ottobre 1993 n. 10434 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17381, «*in considerazione del fatto che le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse*», nonché secondo la dottrina privatistica pressoché unanime, come individuata in *Relazione n. 23/2026 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte Suprema di Cassazione,* pag.18), ai sensi dell'art.14 disp.prel.

Ancora più incerto è, poi, il tema degli effetti di un'eventuale iscrizione delle domande giudiziali vertenti sulla circolazione delle partecipazioni sociali, tanto che si discute sulla possibilità che essa possa assumere un effetto «*prenotativo*», analogamente a quanto previsto in tema di trascrizione immobiliare, e sulla utilità dell'iscrizione anche a prescindere dall'effetto prenotativo.

Per altri «*atti prodromici*» al trasferimento «*propriamente detti*», quali, ad es., gli atti di pegno, di pignoramento o di sequestro, invece, il mutamento di titolarità della partecipazione è avvenimento non meramente ipotetico e condizionato alla decisione di un organo terzo, ma rappresenta un avvenimento programmato e vincolato in quanto direttamente prefigurato dalle parti (si pensi al contratto preliminare di vendita ovvero al contratto di pegno), ovvero riconnesso a un preventivo o coevo provvedimento giurisdizionale funzionale al mutamento di titolarità della quota (si pensi al pignoramento sulla base di un titolo esecutivo ovvero al decreto di sequestro conservativo).

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

Si ritiene quindi che per tali atti la possibilità di iscrizione possa trarsi dalle indicazioni previste da precise norme di legge introdotte dalla riforma (artt. 2471, ove, al primo comma, si è previsto che il pignoramento della quota di partecipazione della srl debba essere, dopo la notificazione al debitore e alla società, iscritto nel registro delle imprese e 2471-bis c.c.).

5. In conclusione, i principi di tassatività e completezza del registro delle imprese vanno necessariamente coordinati e bilanciati tra loro.

In forza del principio di tipicità legale (che si ricava dall'art.2188 c.c., dall'art.2193 c.c., dagli artt. 7, 11, comma 6, lett.c), 14, comma 6, lett.c), d.P.R. n. 581/1995) e della *ratio* ad essa sottesa non è consentita la pubblicazione di qualsiasi atto o fatto che pure si avesse interesse a rendere pubblico o rispetto al quale pure fosse prospettabile un interesse generale rilevante alla pubblica conoscenza, essendo, al contrario, l'accesso al registro limitato ad un *numerus clausus* di fattispecie, il cui novero è oggetto di selezione ad opera della stessa legge.

Soltanto se la legge prevede la necessità che l'atto venga iscritto, dalla registrazione conseguono gli effetti positivi e negativi (opponibilità dell'atto iscritto ed inopponibilità dell'ignoranza dell'atto iscritto) previsti da tale norma, donde l'irrilevanza, a tali fini, di un'eventuale iscrizione «*atipica*» o, senz'altro, facoltativa (riguardante, cioè, atti o fatti dei quali la legge non prevede l'iscrizione).

L'ordinamento può far leva sul principio di automatica opponibilità ai terzi dell'atto iscritto solo in quanto il terzo sappia anticipatamente che l'atto è soggetto ad un regime pubblicitario, mentre un onere generalizzato di consultazione del registro porrebbe un serio ostacolo alla speditezza dei traffici giuridici ed alla celere realizzazione del principio di affidamento.

D'altra parte, il principio di completezza non è in grado di fornire un appoggio sistematico sicuro in favore dell'estensione del novero delle fattispecie oggetto di possibile iscrizione o deposito a qualunque atto o fatto per il quale sia invocabile un interesse pur astrattamente meritevole di tutela alla comunicazione al pubblico della relativa informazione: in realtà, il concetto di

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

completezza degli atti suscettibili di iscrizione, in un sistema informato al principio di legalità, è un «*concetto normativo*» e non può fondarsi su incerte basi ontologiche.

Secondo l'ordinamento vigente, infatti, il sistema di informazione proprio del registro delle imprese è completo - non perché essenzialmente tale - ma nella misura in cui tutti e solo gli atti per cui la legge prevede l'iscrizione risultino effettivamente iscritti.

Il «*livello*» di completezza del registro delle imprese, riguardo alle fattispecie da sottoporre a pubblicità legale) deve essere stabilito in via esclusiva dal legislatore.

Ne deriva che il criterio selettivo delle fattispecie che possono formare oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese si poggia sul principio della tipicità legale.

Non forma oggetto del quesito e non è in discussione la possibilità di considerare la sentenza di accoglimento della domanda inerente alla circolazione delle partecipazioni sociali equivalente agli atti di trasferimento della quota, per i quali i commi 1 e 2 dell'art. 2470 c.c. prevedono il deposito presso l'ufficio del registro.

Il tema oggetto del quesito verte sulla possibilità non solo di iscrivere la domanda giudiziale (se ed in quanto possa definirsi «*atto tecnicamente prodromico*»), ma anche quella (tema questo non posto espressamente dal quesito del Tribunale di Venezia ma strettamente correlato in termini di utilità della iscrizione) di valorizzare tale iscrizione mediante l'effetto prenotativo che la legge riconosce altrove e cioè nell'ambito del sistema, distinto, della trascrizione (artt. 2652 e 2653 per i beni immobili e artt. 2690 e 2691 per i mobili registrati).

Ma le domande giudiziali non possono qualificarsi come «*atti prodromici*» al trasferimento, in quanto la domanda ha carattere unilaterale delle affermazioni in essa comprese (a differenza degli atti prodromici in senso stretto, quali l'atto di pegno, di pignoramento o di sequestro) sulla cui fondatezza, una volta

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

instauratosi il contraddittorio tra le parti, è successivamente chiamato ad esprimersi un giudice terzo.

E il parallelo sistema delle norme, relative alla trascrizione delle domande giudiziarie afferenti gli immobili, è eccezionale e di stretta applicazione.

Si può richiamare sulla non praticabilità dell'interpretazione analogica in ambito di norme eccezionali che regolano la trascrizione delle domande giudiziali il principio già espresso in Cass. n. 10434/1993 e Cass. 17391/2004:

«*La domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata, non rientrando tra le domande previste dall'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e neppure tra quelle dirette all'accertamento della proprietà o diritti reali di godimento, di cui all'art. 2653 n. 1 cod. civ., alle quali si sottraggono le domande tendenti all'attuazione ed all'accertamento di rapporti contrattuali, anche se prospettate sotto il profilo dell'accertamento del diritto che si pretende trasferito in forza del contratto - non può essere trascritta, ancorché tendente ad un giudicato che presuppone l'autenticità delle sottoscrizioni, e, se trascritta, non può avere gli effetti della prenotazione in vista della futura trascrizione della scrittura privata posta a fondamento della pretesa, perché le disposizioni che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse*».

Quando il legislatore ha voluto prevedere l'iscrizione, nel registro delle imprese, di una domanda giudiziale, lo ha fatto espressamente, come nel caso, ad es., della domanda di arbitrato, il cui deposito nel registro delle imprese, funzionale a consentire l'intervento in giudizio dei soci o dei terzi, è stato previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 5 del 2003, oggi, peraltro, trasfuso nell'art. 838-ter c.p.c.

Un eccessivo allargamento della categoria degli atti suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese finirebbe quindi con il creare inevitabilmente preoccupanti dubbi circa la tenuta del principio di tipicità.

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

In ultimo, non si può ritenere che la disciplina della trascrizione relativa ai beni immobili e mobili registrati e la normativa in materia di pubblicità commerciale, spesso accostate nell'orientamento interpretativo estensivo, abbiano la medesima finalità, poiché entrambe sarebbero preordinate a risolvere i conflitti tra acquirenti del medesimo bene, cosicché, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, sarebbe necessario estendere i principi del primo sistema al secondo e, in particolare, assicurare la possibilità di conseguire il c.d. «*effetto prenotativo*».

Neppure può farsi applicazione estensiva dell'art. 2470 c.c., "*Efficacia e pubblicità del trasferimento delle partecipazioni*", che, dopo aver previsto nei primi due commi che il trasferimento della partecipazione ha effetto verso la società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, al terzo comma prende in considerazione il fenomeno della doppia alienazione, affermando la prevalenza della prima iscrizione effettuata in buona fede allorché vi sia da risolvere il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore.

Invero, come osservato dalla Procura Generale, l'ipotesi contemplata nel terzo comma di tale disposizione differisce da quella oggetto della questione interpretativa in esame, che attiene all'iscrizione della domanda giudiziale che dovrebbe consentire all'attore (che assume di essere titolare della quota e tale forse lo diventerà per effetto della sentenza) di prevalere sul terzo, avente causa dal convenuto.

E, inoltre, non appaiono superabili le criticità in ordine agli effetti che dovrebbero scaturire da tale iscrizione della domanda giudiziale nel Registro delle imprese.

L'iscrizione della domanda non potrebbe avere, in tal caso, una funzione prenotativa diretta, in quanto la prevalenza dell'attore vittorioso non deriverebbe dalla retroazione degli effetti dell'iscrizione della sentenza, ma dal meccanismo autonomamente disposto dal terzo comma dell'art. 2470 c.c. (prima iscrizione e buona fede), di mera pubblicità-notizia, suscettibile di porre il terzo soltanto in una posizione di «*allarme*» circa l'esistenza di una

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

controversia sulla titolarità della quota, il che non equivarrebbe a porlo in una situazione psicologica di mala fede.

E tali ampi margini di incertezza sono del tutto contrari alle esigenze che il regime pubblicitario del Registro delle imprese intende tutelare.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

«*Il sistema pubblicitario garantito dal registro delle imprese non ammette la possibilità di iscrivere le domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento delle quote societarie* ».

6. Per quanto sopra esposto, la questione sollevata dall'ordinanza di rimessione va risolta, ai sensi dell'art.363 bis c.p.c., nei termini di cui al principio di diritto espresso al paragrafo precedente.

La natura ufficiosa del rinvio pregiudiziale esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Le Sezioni Unite, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 maggio 2025, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., enunciano il seguente principio di diritto:
«*Il sistema pubblicitario garantito dal Registro delle Imprese non ammette la possibilità di iscrivere le domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento delle quote societarie*».
E' disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in data 26 maggio 2026.
La relatrice-est.
Giulia Iofrida

Il Primo Presidente
Pasquale D'Ascola

Firmato Da: GIULIA IOFRIDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35e4dc5806ba07f2 - Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a